

R.G. n.3786/2017



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI FROSINONE  
Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del **19.2.2020** all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

ex art.429, 1° comma c.p.c., nella causa contributiva iscritta al **n.3786** del Ruolo Affari di Lavoro dell'anno **2017**, promossa

**D A**

rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Latina, Via Cicerone n.90, giusta procura in calce al ricorso

**OPPONENTE**

**C O N T R O**

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Portici (NA), Corso Garibaldi n.85, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Eboli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione

**OPPOSTO**

**E**

**I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps, **S.C.C.I. S.p.a.**, nonché della procura a rogito del Notaio ' – rappresentato e difeso dall' Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti del 21.7.2015, a rogito Notaio



P. Castellini di Roma e con questi elettivamente domiciliata in Cassino, Via Po n.45, presso l'ufficio legale dell'Istituto

## OPPOSTO

**Oggetto:** opposizione ad estratti di ruolo

**Conclusioni delle parti:** per ciascuna parte, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate e comunque ritrascritte in sede di descrizione dello svolgimento del processo

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.12.2017, ( ) ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'I.N.P.S., deducendo che: 1) da verifiche effettuate presso gli Sportelli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione era emerso che sarebbe stata destinataria della notifica delle cartelle di pagamento

relative a contributi della gestione commercianti relativi, rispettivamente, al periodo dal 20.4.1994 al 20.1.1998, all'anno 2002, all'anno 2004 e all'anno 2005, per un importo totale di €18.660,25; 2) gli estratti di ruolo erano impugnabili e sussisteva la giurisdizione del giudice adito; 3) il diritto a riscuotere le somme sottese alle cartelle esattoriali oggetto del ricorso era palesemente prescritto, essendo trascorsi più di cinque anni tra l'annualità per la quale sarebbe maturata la debenza e la presunta notifica del titolo.

Su queste premesse, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare l'omessa notifica o la nullità della notifica delle cartelle opposte e di dichiarare l'inesistenza del credito previdenziale vantato, con annullamento degli estratti di ruolo e delle cartelle.

Si è tardivamente costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, chiedendo di rigettare la domanda di controparte in quanto inammissibile, tardiva e infondata in fatto e diritto e comunque, di dichiarare la legittimità e regolarità dell'azione intrapresa dall'Agente della Riscossione..



Si è costituito in giudizio anche l'I.N.P.S., chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S. per quanto concerne la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti tutti dell'esecuzione posti in essere dall'agente della riscossione e di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. Nel merito, in via principale, l'Istituto ha chiesto di respingere il ricorso di parte avversa in quanto diretto a contestare titoli per quali risulta formato il giudicato e per l'effetto, ha chiesto di dichiarare parte ricorrente tenuta a versare il credito sorto a favore dell'I.N.P.S. ed in seguito ceduto alla S.C.C.I. In via subordinata, l'Istituto ha chiesto di condannare parte opponente al pagamento della minor somma accertata in corso di causa, oltre oneri accessori per legge sino al saldo. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, l'I.N.P.S. ha chiesto di tenere indenne l'Istituto dal pagamento delle spese di lite, essendo l'intervenuta prescrizione imputabile all'attività di riscossione svolta dal concessionario, con vittoria di spese diritti ed onorari.

Sulle conclusioni indicate delle parti costituite la causa è stata discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art.429, primo comma, c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, deve ritenersi la piena validità della procura rilasciata dall'Agenzia delle Entrate convenuta ad avvocato del libero foro.

Al riguardo va infatti osservato che il comma 8 dell'art.1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225 stabilisce, con riguardo alla difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione: *"L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale"*.

Con D.L. n.34/2019 (*recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*), convertito nella legge n.58/2019, è stata poi introdotta, all'art.4-novies, una *"Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione"*, che così si esprime: *"1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con*



*modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.*

La convenzione tra Avvocatura e Agenzia dell'Entrate Riscossione, prevede al riguardo:

*“3.4 Contenzioso afferente l'attività di Riscossione*

*3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:*

*-azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);*

*-azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;*

*-altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;*

*- liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.*

*3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a:*

*- liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello);*

*- liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello;*

*- liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.*

Poiché quindi le liti dinanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale non sono riservate su base convenzionale all'Avvocatura, il ricorso agli avvocati del libero foro non richiede le condizioni previste dall'art.43 (atto organizzativo generale e delibera).

Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede ancora precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovvero sia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per



questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 *bis* c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "*nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto*" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (*cf. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863*).

In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art.24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "*anche al concessionario*", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art.4, comma 2 *ter* del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.

Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Agenzia delle Entrate-Riscossione) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).



La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale *“il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”* –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale *“alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”*. Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 *bis* e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.

Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda.

La parte ricorrente ha promosso opposizione avverso gli estratti di ruolo e le sottese cartelle di pagamento

relative a contributi della gestione commercianti relativi, rispettivamente, al periodo dal 20.4.1994 al 20.1.1998, all'anno 2002, all'anno 2004 e all'anno 2005, per un importo totale di €18.660,25.

Tale domanda deve ritenersi ammissibile, atteso l'arresto giurisprudenziale secondo cui l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) della quale il



contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione, è ammissibile senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n.546 del 1992 (*cfr. Cass. Sezioni Unite sentenza del 2 ottobre 2015, n.19704*).

Si tratta di domanda che va qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato negli estratti di ruolo non sussiste.

L'azione si giustifica, quanto a sussistenza dell'interesse ad agire, anche considerando la contestazione operata dalle convenute in ordine all'attuale debenza, da parte dell'attrice, delle somme oggetto delle cartelle opposti, in quanto non sarebbe maturata l'eccepita prescrizione.

Così inquadrata la domanda, va poi evidenziato che la resistente AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate, depositando in atti documentazione, rispetto la quale l'opponente non ha mosso contestazioni, se non con riguardo alla notifica della cartella cartelle di pagamento

E' poi pacifico tra le parti che avverso le predette cartelle esattoriali non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999.

Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio.

Invero, va rilevato:

- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (*v. Cass., 6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524*);



- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg., ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore.

Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (*sentenza n.2835 del 5.2.2009*): *“in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010).*

In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile.

Infatti, anche se l'opposizione alla cartella di pagamento non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione – a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo).

La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi



effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.

Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che *"il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile"*: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il "merito" della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di "cognizione" in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore *"per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente ... diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione"* (sent. n.4506/2007). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze *"discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso"* (Cass. n.17978/2008).

D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un'azione di accertamento successiva al decorso del termine per l'opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di



rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è.

In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l'incontrovertibilità del credito contributivo nell'an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l'iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un'azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.

L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, ad avviso del Giudicante, anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito. La preclusione si estende anche alle questioni attinenti al calcolo degli interessi di mora e del compenso di riscossione, contestato peraltro in maniera del tutto generica dalla difesa attorea.

Nel caso di specie, va peraltro verificato se la prescrizione sia maturata successivamente alla notifica delle cartelle.

Si consideri al riguardo che la Cassazione, Sez. Unite, con sentenza n.23397 del 17.11.2016 ha precisato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.24, comma 5, del D.Lgs. n.46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art.3, commi 9 e 10, della L. n.335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del D.L. n.78 del 2010, conv., con modif., dalla L. n.122 del 2010).



Ebbene, nel caso di specie, le convenute hanno provato la notifica delle cartelle e dell'avviso opposti in un arco temporale che va dal 31.3.2001 (data di notifica della cartella di pagamento n.047-2000-00486141-70) al 2.3.2010 (data di notifica dell'avviso di addebito n.047-2008-00339606-60).

Orbene, la prescrizione quinquennale deve ritenersi maturata per tutti i crediti portati dalle predette cartelle, essendo stati gli stessi tutti notificati prima del 21.12.2012, ovvero prima del quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso, senza che sia stata poi provata la notifica di successivi atti di interruzione della prescrizione.

In ragione delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va decisa nei termini di cui al dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta Agenzia, mentre il tenore complessivo della decisione induce a compensare tra l'attore e l'I.N.P.S. le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento
  
- 2) condanna la convenuta Agenzia a rifondere all'opponente le spese di lite, quantificate in €2.000,00 per diritti, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
- 3) compensa le spese di lite tra l'attrice e l'I.N.P.S..

Frosinone, 19.2.2020

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Massimo Lisi

